



SENTENZA - 140/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

Michele	Oricchio	Presidente
Rossella	Cassaneti	Consigliere (relatore)
Marzia	De Falco	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel **giudizio di responsabilità**, iscritto al numero **74558** del registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura regionale presso questa Sezione nei confronti di **SPINA Antonio** (C.F.: SPNNTN92E23E456F), nato a Larino CB) il 23/5/1992 e residente in Santa Croce del Sannio (BN) alla Via Finanzieri n. 3, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla memoria di costituzione e difesa, dall'Avv. Luigi Giuliano (p.e.c.: avvocatogiuliano90@pec.it), e con domicilio eletto presso il suo studio in Benevento alla Via Colonnelle;

VISTO l'atto di citazione della Procura regionale, depositato presso questa Sezione giurisdizionale il 5 dicembre 2024;

VISTA la memoria di costituzione trasmessa alla Segreteria di questa Sezione giurisdizionale dalla Difesa del convenuto;

VISTI gli altri atti del giudizio;

CHIAMATA la causa nella pubblica udienza del giorno 17 aprile 2025, con

l'assistenza del segretario dott. Francesco Fiordoro, sentiti il relatore Consigliere Rossella Cassaneti, il rappresentante del pubblico ministero in persona del S.P.G. Gaetano Gigliano e l'Avvocato Luigi Giuliano;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato il 5/12/2024 la Procura Regionale ha evocato in giudizio SPINA Antonio per sentirlo condannare a titolo di dolo, al pagamento in favore di AGEA della somma di € 560.000,00, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, per aver illecitamente percepito contributi europei [AGEA – PSR Regione Campania 2007/2013 – Misure 112 (Insediamento di giovani agricoltori) e 121 (Ammodernamento delle aziende agricole)] quale titolare dell'Azienda Agricola SPINA Antonio, mediante la presentazione di fatture (soggettivamente) false rilasciate da SOLUZIONE s.r.l. Più in dettaglio, il requirente ha riferito che le indagini erariali hanno tratto spunto da una denuncia per responsabilità amministrativa presentata dalla Guardia di Finanza - Tenenza di Solopaca (Prot. GDF 0365011/2021 del 6/7/2021) a seguito degli esiti di indagini penali eseguite a carico dell'odierno convenuto in relazione ai fatti oggetto della presente contestazione, al termine delle quali lo SPINA Antonio diveniva destinatario di decreto che dispone il giudizio del GIP presso il Tribunale di Benevento per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 74/2000) e per Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.). Ciò premesso, la P.R. ha dato conto degli esiti dell'ulteriore attività d'indagine eseguita dalla stessa Procura erariale

mediante delega alla Guardia di Finanza (Tenenza di Solopaca) e richiesta di informazioni sia all'AGEA che alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, descrivendo in dettaglio gli elementi da cui dovrebbe desumersi la soggettiva falsità delle fatture emesse dalla SOLUZIONI s.r.l. nei confronti della ditta individuale SPINA Antonio, facenti riferimento alla realizzazione (lavori edili e montaggio della struttura) di un capannone da destinare ad allevamento avicolo la cui realizzazione è stata finanziata con contributo AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) - PSR (Programma di Sviluppo Rurale) Campania 2007-2013 - Misure 112 (insediamento di giovani agricoltori) e 121 (ammodernamento delle aziende agricole); dietro esibizione di tali fatture, infatti -ha esposto il requirente- la ditta individuale in parola è risultata beneficiaria di un finanziamento pari ad € 534.339,60 posto a carico del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEARS) e degli altri soggetti cofinanziatori, pagato al predetto beneficiario in sei tranches dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) in qualità di Organismo Pagatore del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013. Il requirente si è, quindi, soffermato sulla descrizione degli elementi costitutivi del contestato illecito erariale, dal quale sarebbero derivati un danno patrimoniale diretto quantificato in € 534.262,00 (a fronte di un contributo ammesso pari ad € 534.339,60) e un danno da disservizio dell'importo di € 25.738,00 (determinato in via equitativa ex art. 1226 c.c. in una percentuale prossima al 5% del contributo erogato e mai restituito).

La P.R. ha infine riferito che alla rituale notifica dell'invito a dedurre non seguivano né controdeduzioni difensive né richiesta di audizione personale.

Il convenuto si è costituito in giudizio per il tramite dell'Avv. Luigi Giuliano

con memoria difensiva trasmessa in data 28/3/2025, in cui ha chiesto: 1) in via principale, di dichiarare l'assenza di responsabilità in capo al convenuto, per non avere il requirente erariale dato prova incontrovertibile dell'illecita percezione del contributo, la cui legittima erogazione è, di contro, testimoniata sia dal fatto che AGEA non ha mai attivato la procedura di recupero del contributo erogato a SPINA Antonio che dall'avvenuta realizzazione dell'intervento per il quale il finanziamento è stato concesso (realizzazione attestata dalla perizia tecnica redatta dal Geom. Sandro Antonio Zaccari); 2) in subordine, di rideterminare il danno richiesto, parametrandolo all'effettivo apporto della società SOLUZIONI s.r.l. all'opera complessiva, pari a circa il 21,86% delle lavorazioni totali ovvero ad € 116.789,67; 3) di rigettare comunque la richiesta di danno da disservizio perché insussistente nel caso di specie dato che AGEA null'altro ha fatto che svolgere i compiti istruttori ad essa affidati o, in subordine, parametrarne la misura all'effettivo danno diretto eventualmente riconosciuto; 4) in ogni caso, con vittoria di spese.

Alla pubblica udienza odierna il PM ha integralmente confermato la domanda avanzata nell'atto di citazione, osservando altresì che la Difesa dello SPINA in buona sostanza non ha negato la falsità delle fatture su cui si fonda la pretesa del requirente erariale, bensì ha dedotto la circostanza dell'avvenuta realizzazione dell'intervento, che è irrilevante ai pretesi fini esimenti, come da giurisprudenza riferita ad analoghe fattispecie e citata nell'atto introduttivo del giudizio, ed ha rappresentato la pendenza del concomitante giudizio penale, che deve reputarsi parimenti irrilevante stante la reciproca autonomia tra i due giudizi. L'Avv. Luigi Giuliano ha

evidenziato che la mancanza di prova della soggettiva falsità delle fatture “incriminate” dalla P.R., è stata adeguatamente posta in risalto - diversamente da quanto sostenuto dal PM- nell’atto difensivo e che comunque, l’avvenuta realizzazione della struttura da parte di soggetto riconducibile alla stessa SOLUZIONI s.r.l. elide la contestazione attorea; richiamando sinteticamente il contenuto della memoria difensiva, ne ha confermato le conclusioni.

La controversia è stata quindi trattenuta per la presente decisione.

Considerato in

DIRITTO

A. Il *thema decidendum* è rappresentato dall’accertamento della responsabilità di SPINA Antonio, quale titolare dell’omonima Azienda Agricola, per il danno erariale pari a complessivi € 560.000,00 [di cui danno patrimoniale diretto quantificato in € 534.262,00 (a fronte di un contributo ammesso pari ad € 534.339,60) e un danno da disservizio dell’importo di € 25.738,00 (determinato in via equitativa ex art. 1226 c.c. in una percentuale prossima al 5% del contributo erogato e mai restituito)] dolosamente provocato ad AGEA, per aver illecitamente percepito contributi europei [AGEA – PSR Regione Campania 2007/2013 – Misure 112 (Insediamento di giovani agricoltori) e 121 (Ammodernamento delle aziende agricole)] mediante la presentazione di fatture (soggettivamente) false rilasciate da SOLUZIONE s.r.l.

B. In assenza di questioni pregiudiziali e preliminari, il Collegio può procedere alla valutazione di merito della fattispecie oggetto del giudizio, che richiede la verifica della sussistenza, nel caso concreto, degli elementi

tipici della responsabilità amministrativa i quali, com'è noto, si sostanziano in un danno patrimoniale, economicamente valutabile, arrecato alla pubblica amministrazione, in una condotta connotata da colpa grave o dolo, nel nesso di causalità tra il predetto comportamento e l'evento dannoso, nonché nella sussistenza di un rapporto di servizio fra coloro che lo hanno determinato e l'ente che lo ha subito.

C. L'analisi della sussistenza del pregiudizio erariale nella concreta fattispecie, richiede l'accurato esame degli atti di causa, dai quali emerge, in primo luogo, che le indagini eseguite dal requirente erariale hanno tratto spunto da una denuncia per responsabilità erariale presentata dalla Guardia di Finanza uy- Tenenza di Solopaca (Prot. GDF 0365011/2021 del 6/7/2021), integrata dall'acquisizione di altra più completa Informativa, con relativi allegati (Prot. 339537/2021 del 23/6/2021), da cui risultava che le attività della Guardia di Finanza erano state compiute su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento nell'ambito di un procedimento penale aperto a carico, tra gli altri, di Antonio SPINA (p.p. 4460/2021 Mod. 21), definito con decreto che dispone il giudizio emesso dal GIP presso il Tribunale di Benevento del 17/4/2024. Dalle indagini compiute in tale contesto, emergeva -ha esposto il requirente nell'atto di citazione ed è confermato dalla documentazione ad esso allegata- che Antonio SPINA aveva utilizzato fatture per prestazioni inesistenti emesse nei suoi confronti da Soluzioni s.r.l. per complessivi € 170.270,83 più IVA al 22%, ottenendo agevolazioni fiscali (da cui l'ipotesi di reato ex art. 2 D.Lgs. 74/2000) nonché, sul fronte qui in rilievo, un contributo AGEA – PSR Regione Campania 2007/2013 – Misure 112 (Insediamento di giovani agricoltori) e 121

(Ammodernamento delle aziende agricole). Da ciò derivavano richieste della Procura della Repubblica di Benevento, di sequestro preventivo in danno dell'odierno convenuto -accordato dal GIP del Tribunale di Benevento con decreto del 9/11/2022- e di rinvio a giudizio, anch'esso disposto dal medesimo GIP per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000) e per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) (decreto di rinvio a giudizio del 17/4/2024).

Dalle indagini erariali successivamente eseguite -mediante delega alla Guardia di Finanza (Tenenza di Solopaca) e richiesta di informazioni sia all'AGEA che alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento- emergeva in particolare, che nell'ambito dei contributi AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) – P.S.R. (Programma di Sviluppo Rurale) Campania 2007-2013 - Misure 112 (insediamento di giovani agricoltori) e 121 (ammodernamento delle aziende agricole), la ditta individuale SPINA Antonio era stata beneficiaria di un finanziamento pari ad € 534.339,60 posto a carico del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (F.E.A.R.S.) e degli altri soggetti cofinanziatori, pagato al predetto beneficiario dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) in qualità di Organismo Pagatore del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013. Il contributo era concesso (a seguito di domanda del 18/9/2013) con provvedimento della Regione Campania Prot. 2014.0431899 del 24/6/2014, secondo il quale il soggetto beneficiario avrebbe dovuto presentare domanda di pagamento corredata da elenco e copia di tutte le fatture prodotte a rendiconto (art. 3) mentre il contributo restava soggetto a

decadenza/revoca in caso di «accertate false dichiarazioni» (art. 7) (nota Regione Campania Prot. 2014.0431899 del 24/6/2014). A seguito di presentazione di specifiche domande, l'AGEA erogava ad Antonio SPINA un contributo dell'importo complessivo di € 534.262,00. Ebbene, il beneficio in questione veniva ottenuto dallo SPINA anche grazie ad una serie di fatture emesse da SOLUZIONI s.r.l. (P.IVA 01420830620) per lavori edili (costruzione di un capannone) la cui spesa veniva dichiarata dallo stesso beneficiario *“pertinente all'investimento oggetto dell'agevolazione Campania 2007-2013 Misura 112-121”* (cfr. fatture n. 16 del 24/9/2015, n. 18 del 30/9/2015 n. 21 del 5/10/2015, n. 26 del 15/10/2015 e n. 30 del 19/10/2015: all. 1 all'Informativa GDF -Tenenza di Solopaca- prot. n. 339537/21 del 23/6/2021). Tali fatture, peraltro, risultavano grazie ad accurate indagini eseguite dalla GdF, soggettivamente false, cioè emesse per lavori eseguiti da società/ditta diversa da quella emittente le medesime fatture, come si delineava con chiarezza da vari elementi.

In primo luogo, la struttura in acciaio per la costruzione del capannone da destinare ad allevamento avicolo, in Morcone (BN) Contrada Monte Alto snc, è stata realizzata per la Ditta di cui SPINA Antonio è titolare, non già dalla società SOLUZIONI s.p.a., bensì dalla società SPEROTTO s.p.a., in base al contratto stipulato il giorno 1/9/2014 (con integrazione del 23/3/2015). Più in dettaglio, la documentazione acquisita ha consentito di stabilire che la struttura in acciaio per la realizzazione del capannone da destinare ad allevamento avicolo è stata fornita ad Antonio SPINA dalla società SPEROTTO s.p.a., esercente attività di fabbricazione di strutture e parti

assemblate metalliche, previa presentazione di offerta del 24/7/2014, riguardante la fornitura di un capannone prefabbricato in acciaio con attrezzature ed impianti da adibire ad allevamento di polli e di una struttura in acciaio per locale esposizione e vendita, per un importo totale (comprensivo di trasporto e montaggio) pari ad € 325.390,00 oltre I.V.A.; in sede di stipula di contratto in data 1/9/2014, tra la SPEROTTO s.p.a. e l'azienda agricola SPINA Antonio, veniva previsto che il montaggio della struttura (prefabbricato in acciaio, impianti ed attrezzature per allevamento polli da carne) potesse essere eseguito in due modi alternativi (da personale della SPEROTTO s.p.a. oppure da personale di altra azienda specializzata a cui la SPEROTTO s.p.a. avrebbe eventualmente affidato il lavoro in sub-appalto), stabilendosi poi definitivamente, in data 23/3/2015, che l'intera prestazione avrebbe avuto un prezzo complessivo di € 315.220,00 oltre I.V.A., come da fatture poi emesse dalla società SPEROTTO s.p.a. nei confronti dell'azienda agricola SPINA Antonio. Infatti, con apposito contratto di sub-appalto datato 20/2/2015, la SPEROTTO s.p.a. affidava alla D.N.D. METALLI s.r.l. l'esecuzione dei lavori relativi al montaggio del capannone avicolo, da realizzare presso l'azienda predetta, con effettivo montaggio della struttura avvenuto nei mesi di marzo, aprile e maggio 2015, come si evince dai documenti acquisiti nel corso delle indagini effettuate dalla GdF ed in particolare dai verbali dei lavori eseguiti in cantiere e verbali di fine lavori e collaudo impianti (cfr. Informativa GdF di danno erariale, cit., pagg. 7 e 8).

Chiaramente, già da tali elementi documentali è possibile dedurre -come correttamente ha fatto la GdF delegata per le indagini- che le fatture emesse da SOLUZIONI s.r.l. nei confronti di SPINA Antonio per la fornitura e

montaggio del citato capannone destinato ad allevamento avicolo (i cui lavori sarebbero stati realizzati tra settembre ed ottobre 2015) corrispondono ad operazioni commerciali in realtà inesistenti. Tale conclusione, peraltro, è ulteriormente corroborata dalla valutazione della situazione in cui versava la società SOLUZIONI s.r.l., anch'essa puntualmente eseguita dai militari della GdF, da cui è risultato che tale società non aveva mai realizzato opere del genere di cui si tratta, non aveva personale per realizzarla, e non aveva -nel periodo considerato- acquistato i materiali o noleggiato i macchinari necessari; inoltre, sebbene le lavorazioni individuate riguardino la realizzazione di manufatti in calcestruzzo e di acciaio per il cemento armato, non risultano acquisti di cemento, sabbia (tranne acquisti di importo esiguo) e acciaio da parte della SOLUZIONI s.r.l., né risultano acquisti di calcestruzzo già realizzato da imprese terze. Neppure risultano effettuate spese per il noleggio dei mezzi meccanici necessari alla posa del calcestruzzo o all'assemblaggio dell'acciaio e della controsoffittatura. D'altra parte -come già precedentemente evidenziato- SOLUZIONI s.r.l. non aveva struttura e organico idonei ad eseguire le prestazioni di servizio risultanti dalle fatture emesse a favore di SPINA Antonio nel periodo da maggio ad ottobre del 2015, periodo caratterizzato da un notevole incremento dei ricavi societari ma in assenza di nuove assunzioni di personale, di un corrispondente incremento dei costi e degli investimenti, di acquisto delle materie prime necessarie ad eseguire i servizi fatturati, di macchinari e attrezzature indispensabili a realizzare le lavorazioni in questione direttamente o con ricorso ad imprese esterne con affidamento dei lavori in subappalto. Tant'è vero che le prestazioni di

servizio cui fanno riferimento le fatture riguardavano lavorazioni mai eseguite prima dalla SOLUZIONI s.r.l. e molto più complesse di quelle normalmente rese.

Del resto, nel corso degli accertamenti eseguiti dalla GdF nell'ambito delle indagini penali, è emerso che *“La ditta individuale SPINA Antonio non è stata in grado di esibire alcun contratto di appalto e/o lavorazioni con la società SOLUZIONI S.R.L.. Al riguardo, il titolare della citata ditta, ha dichiarato: <Con la società SOLUZIONI S.r.l. non è stato stipulato alcun contratto di appalto, sub-appalto e/o lavorazioni>”* (cfr. Informativa Gdf – Tenenza di Solopaca- prot n. 0213559/2021 del 21/4/2021, pag. 6).

Dinanzi a tale circostanziato quadro probatorio, emergente dalla ampia documentazione in atti, il Collegio reputa che sia fuori bersaglio l'assunto difensivo secondo cui il libello accusatorio sarebbe pedissequamente reiterativo delle contestazioni sollevate allo SPINA in sede penale e comunque affetto da labilità.

A valle della precisa ricostruzione fattuale della vicenda, l'attore pubblico ha prospettato due voci di danno.

La prima di tali voci riguarda il pregiudizio patrimoniale diretto, quantificato in € 534.262,00, ovvero nell'intero importo del contributo erogato (a fronte di un beneficio ammesso di € 534.339,60), liquidato a SPINA Antonio con accrediti eseguiti dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) sul conto corrente dedicato n. 1000/9619 acceso presso il Banco di Napoli - Filiale di Benevento intestato a SPINA ANTONIO D.I., in sei *tranches* attribuite al beneficiario tra il 29/12/2014 ed il 4/1/2016. Anche l'AGEA confermava gli avvenuti pagamenti (a seguito di altrettante domande

dell'interessato) per un totale di € 534.262,00, fornendo apposita tabella riportata a pag. 10 dell'atto di citazione.

Il danno erariale diretto viene commisurato dalla Procura erariale all'intera somma che lo SPINA *“ha illecitamente ottenuto e che non ha mai successivamente restituito, anche a seguito del procedimento penale che lo vede imputato e rinviato a giudizio”* (cfr. atto di citazione pag. 12). Tale prospettazione è stata ancorata dall'attore pubblico al riferimento giurisprudenziale secondo cui esiste un danno risarcibile persino in caso di raggiungimento delle finalità per le quali sia stato erogato il contributo. Nell'atto di citazione viene richiamata, in proposito, la sentenza n. 214/2024 della Sezione I d'Appello, con la quale sono stati respinti i motivi di appello mediante i quali il soggetto privato contestava la sussistenza di un danno risarcibile, deducendo l'avvenuto raggiungimento della specifica finalità dell'aiuto in questione, come anche nel presente giudizio fa la Difesa di SPINA Antonio. In tale sentenza si osserva che *“la violazione, perpetrata attraverso dichiarazioni elusive e non veritiere, della normativa relativa ai requisiti soggettivi previsti per l'erogazione del finanziamento pubblico, ne postula l'integrale rifusione, stante la palese violazione delle regole preordinate alle finalità di pubblico interesse stabilite dal legislatore con lo specifico finanziamento. In sostanza, allorché il privato, cui siano erogati fondi pubblici, con la sua condotta illecita -nella specie ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione- incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla pubblica amministrazione, alla cui realizzazione è chiamato a partecipare con l'atto di concessione del contributo, e la incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento dalle*

finalità perseguite, egli realizza un danno per l'ente pubblico, sub specie della sottrazione ad altre imprese del finanziamento che avrebbe potuto portare alla legittima realizzazione del piano così come concretizzato ed approvato dall'ente pubblico, e di tale danno in misura integrale egli deve rispondere davanti al giudice contabile. L'indebita destinazione, in sintesi, ha vanificato in toto lo scopo dell'erogazione, atteso che l'impiego dei fondi è stato disposto al di fuori dei presupposti soggettivi di cui al ricordato parametro legislativo”.

Con la sentenza n. 153/2024 la medesima Sez. I d'Appello, confermando l'impugnata sentenza n. 181/2022 della Sezione Giurisdizionale per la Sardegna, ha ribadito che *“la realizzazione delle opere non costituisce, di per sé, un'esimente di responsabilità per il soggetto tenuto a rispondere dell'illecito, essendo ammissibili a contributo solo le spese effettivamente sostenute dal beneficiario finale e nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni recate dal bando”.* Ancora la Sezione Giurisdizionale Sardegna ha rilevato, con la sentenza n. 78/2024 in cui ha richiamato ampia giurisprudenza contabile riferita all'ipotesi di false fatturazioni, che *“L'avvenuta e non contestata realizzazione delle opere non è anzitutto in grado di elidere, nemmeno parzialmente, il danno erariale contestato. In ipotesi di pubbliche contribuzioni per la realizzazione di iniziative imprenditoriali è infatti da ritenersi integralmente illecita la percezione di pubblici benefici a fronte di spese giustificate da fatture false, attestanti prestazioni da parte di terzi rivelatesi insussistenti, anche laddove il percipiente abbia altrimenti provveduto alla realizzazione dell'iniziativa prevista: l'attribuzione della provvidenza pubblica presuppone infatti l'effettività del costo al quale si*

riferisce, tanto che, se l'onere non è stato effettivamente sopportato dal richiedente, viene meno la ragione stessa del suo riconoscimento (sul punto, più diffusamente, Corte dei conti Sez. Sardegna n. 3/2023). [...] occorre poi considerare che secondo pacifico indirizzo interpretativo della giurisprudenza contabile il privato percettore dei contributi è compartecipe, diretto e fattivo, delle attività istituzionali pubbliche, sulla base del principio della c.d. funzionalizzazione pubblica dell'attività di gestione delle relative attribuzioni. [...] il collegamento funzionale tra il percettore e la P.A. erogatrice può essere scomposto in due distinti moduli procedimentali. Il primo riguarda la percezione dei contributi pubblici nel rispetto delle regole specifiche previste per il loro conseguimento e, quindi, è finalizzato all'accertamento della preliminare sussistenza dei requisiti dell'operatore privato di accesso alle risorse finanziarie pubbliche. Il secondo è inerente invece all'impiego delle risorse per realizzare concretamente il programma deciso dalla P.A., consentendo così a quest'ultima l'effettivo perseguimento degli interessi pubblici alla cui cura è preposta.

Entrambi tali moduli procedimentali devono essere rispettati e la violazione di uno di essi non può che dare origine a responsabilità erariale, rimanendo in tal caso illecita la percezione delle provvidenze pubbliche. [...] In tale ottica la realizzazione del progetto finanziato da parte del convenuto [...] non costituisce elemento idoneo a escludere il documento per l'amministrazione erogatrice della sovvenzione, giacché la spesa non risulta essere effettivamente sostenuta". Di talché gli esborsi, rimasti sostenuti solo in apparenza, non avrebbero così potuto dare origine all'ammissione al beneficio pubblico".

Il Collegio reputa di porre le proprie statuizioni in linea con quella già espresse in analoghe fattispecie, dianzi riportate, poiché sostenute da condivisibile percorso argomentativo, tanto da essere ripetutamente confermate dal giudice d'appello, con conseguente adesione alla prospettazione attorea, la quale non può ritenersi scalfita dalla circostanza che non risulta in atti che AGEA abbia attivato la procedura di recupero del contributo erogato, poiché ovviamente tale circostanza non incide né sulla sussistenza né sull'ammontare del danno. Ma in particolare, la mancata attivazione della procedura di recupero si spiega con quanto rappresentato nella nota AGEA del 10/7/2024 con cui si dà riscontro ai decreti istruttori n. 7449 del 13/6/2024 e n. 8574 del 9/7/2024 con cui il requirente erariale ha disposto l'acquisizione di elementi informativi riguardanti la vicenda qui scrutinata, in cui si espone che *“all’esito della ricognizione del protocollo generale, non risulta pervenuta alcuna segnalazione in merito all’indebita percezione sopracitata da parte della Guardia di Finanza, né dell’A.G. penale o della Regione Campania, ente competente all’istruttoria delle domande di aiuto. Anche la ricerca per C.F. nel portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) di eventuali posizioni debitorie aperte dall’Ente Regionale attraverso la Procedura di Registrazione del Debito (PRD) non ha prodotto alcun risultato. Non essendo mai venuta a conoscenza delle condotte illecite riferite, questa Agenzia non ha quindi potuto avviare alcun procedimento di recupero crediti nei confronti del beneficiario in argomento. [...] si chiede a codesta Procura di trasmettere il verbale di contestazione elevato dalla Guardia di Finanza (Tenenza di Solopaca) e ogni utile elemento informativo, al fine di poter procedere all’apertura della segnalazione di irregolarità ai*

Servizi della Commissione Europea e curare gli adempimenti amministrativi di competenza per l'avvio della procedura di accertamento dell'indebito a tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea".

La seconda voce di danno indicata dalla Procura è rappresentata dal danno erariale da disservizio sofferto dalla P.A., *"scaturito dalla vicenda esiziale per inutilità e dannosità dell'istruttoria compiuta dall'Amministrazione per una agevolazione/contribuzione rivelatasi indebitamente percepita (danno provato nell'an debeatur dalle diverse attività svolte dall'AGEA che risultano agli atti e da quantificarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.). [...] Nel caso di specie [...] il danno da disservizio è assolutamente provato quanto all'an debeatur, posto che agli atti dell'istruttoria risultano tutti gli adempimenti e le attività preordinate all'erogazione del contributo compiute dall'Amministrazione danneggiata (AGEA). Invero, tra le altre attività (oltre a quelle future che porteranno alla revoca del contributo), l'AGEA ha dovuto analizzare sei domande tese all'erogazione dei contributi (cfr. Nota AGEA del 10/07/2024 e relativi Allegati in Prot. 0008666 - Ingresso - 10/07/2024). [...] come previsto dalla legge, laddove provato nell'an debeatur (come nel caso di specie), il danno può essere calcolato e quantificato in via equitativa (art. 1226 c.c.)"* (cfr. pagg. 13-14 dell'atto di citazione). Citando le sentenze n. 254/2024 di questa Sezione Giurisdizionale e n. 68/2024 della Sezione Giurisdizionale per l'Emilia-Romagna, l'attore pubblico ha indicato l'importo di tale pregiudizio economico –calcolato in via equitativa– in una percentuale prossima al 5% del contributo erogato e mai restituito, pari ad € 25.738,00.

La prospettazione offerta dalla P.R. trova conforto, non solo nella

giurisprudenza contabile richiamata nell'atto di citazione, ma anche in altre, recenti, pronunce. Infatti, in senso accoglitivo di analoga domanda si è espressa anche la Sezione Giurisdizionale Liguria, con la sentenza n. 25/2024, nella quale si è lucidamente osservato che il comportamento truffaldino tenuto dal soggetto percettore del beneficio illegittimamente erogato ha *“precluso l'utile erogazione dei contributi a chi li avrebbe utilizzati per realizzare gli scopi elevati a cui erano destinate le somme [...] In tal senso, si rileva, altresì, l'inutile svolgimento dell'istruttoria propedeutica all'ammissione in graduatoria (cfr. Corte dei conti, Sez. II giur. centr. d'ap., 29 ottobre 2021, 380). L'assenza di elementi inequivoci per procedere a un calcolo aritmetico dei costi inutilmente sostenuti dal Ministero giustifica l'utilizzo di criteri equitativi ai sensi dell'art. 1226 c.c. Anche alla luce dell'ammontare del finanziamento erogato, il Collegio reputa equa la quantificazione del danno nella misura [...] pari al 2% della somma illegittimamente appresa”*.

In senso del tutto analogo la Sezione III d'Appello, con la sentenza n. 175/2022, che nel respingere il motivo d'appello sul punto del soggetto che aveva ricevuto statuizione di condanna ad opera della Sezione territoriale, ha reputato corretta la pronuncia del giudice di primo grado, laddove ha inquadrato *“la fattispecie evidenziando che l'imponente sistema truffaldino posto in essere in danno delle finanze regionali, ha comportato non soltanto l'illecita appropriazione e lo sviamento dei contributi pubblici dalla finalità del sostegno all'economia [...], ma anche la vanificazione di tutte le risorse pubbliche comunque dedicate alla gestione delle pratiche di finanziamento. Il primo giudice sottolinea come in caso di condotte delittuose preordinate*

all'indebita percezione di contributi pubblici, il danno per l'amministrazione non si esaurisca nel solo importo del contributo fraudolentemente ottenuto, ma ricomprenda i costi sopportati e le risorse vanamente impiegate nell'ambito complessivo dell'istruzione, dell'erogazione, della gestione, della revoca e del recupero del contributo stesso. Affermata la sussistenza del danno, riconosciuta la complessità della relativa quantificazione analitica, ha ritenuto di liquidare il danno <da disservizio> equitativamente ex art. 1226 cc individuando nella misura forfetaria pari al 2% (due per cento) dell'importo del contributo in contestazione il costo onnicomprensivo di <istruttoria> del contributo stesso". In senso analogo, nel confermare la sentenza n. 67/2020 della Sezione Giurisdizionale Abruzzo, la Sezione II d'Appello con la decisione n. 367/2022.

In armonia con le citate pronunce, il Collegio reputa di quantificare il danno da disservizio correlato all'esaminata fattispecie, sempre in applicazione del criterio equitativo ex art. 1226 c.c., nel 2% dell'importo del contributo "incriminato", ovvero in € 10.685,24 (= 2% di € 534.262,00)

Pertanto, il danno complessivamente subito da AGEA in correlazione alla vicenda oggetto di causa, va quantificato in € 544.947,24 (cifra corrispondente alla somma di € 534.262,00 a titolo di danno erariale diretto ed € 10.685,24 a titolo di danno erariale da disservizio).

D. Rilevata nelle fattispecie concreta in esame, la sussistenza dell'elemento oggettivo del danno pubblico nella duplice articolazione del pregiudizio patrimoniale diretto e del danno da disservizio, il Collegio ritiene di dover senz'altro riscontrare, altresì, il rapporto di servizio che lega Antonio SPINA all'Organismo pubblico danneggiato, in quanto egli risultava, all'epoca dei

fatti, destinatario di contributi pubblici con finalità vincolata di investimento, erogati dalla P.A. su rendiconto e soggetti a decadenza/revoca in caso di “accertate false dichiarazioni” [punto c) art. 7) Nota Regione Campania Prot. 2014.0431899 del 24/6/2014, avente ad oggetto “Decisione Individuale di Concessione dell’Aiuto”, accoglitiva della domanda di aiuto ID769524622 di SPINA Antonio, che oltretutto prevede che *“il Beneficiario, in caso di accertate false dichiarazioni deliberatamente rese, è altresì escluso dalla concessione dell’aiuto per la stessa misura per l’anno civile dell’accertamento e per l’anno civile successivo”* – All. 2 all’Informativa della GDF acquisita dall’Ufficio di Procura in data 29/6/2021). In siffatte ipotesi, la giurisprudenza di legittimità e quella amministrativo-contabile conseguente, con orientamento del tutto consolidato, ha affermato la sussistenza del rapporto di servizio tra il soggetto privato che incida negativamente sul modo d’essere del programma imposto dalla P.A. con influenza sia tale da poter determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, e l’amministrazione stessa; rapporto ravvisabile, infatti, tutte le volte in cui detto privato sia incaricato di svolgere, con risorse pubbliche e nell’interesse dell’Amministrazione, un’attività o un servizio che assuma rilievo pubblicistico.

Analogamente, chiaramente, riconoscibile si rivela nel caso di specie, il nesso di causalità tra il danno cagionato all’AGEA (soggetto pubblico erogatore del contributo) e il comportamento tenuto dall’individuato responsabile, cioè da SPINA Antonio, la cui condotta deve altresì ritenersi connotata dall’elemento soggettivo del dolo, avendo egli agito intenzionalmente con la consapevolezza dei doveri su di lui imposti

dall'ordinamento e, dunque, con la volontà di sottrarre all'erario le somme riscosse. *“Ricorre, quindi, l'elemento psicologico del dolo (peraltro intenzionale) desumibile dai documenti presentati alla Pubblica Amministrazione dall'individuato responsabile (nella specie: fatture per prestazioni inesistenti), essendo ben consapevole – Antonio SPINA – di non aver titolo al contributo nel caso in cui avesse fornito dati e documenti falsi, come risulta chiaramente ed inequivocabilmente dall'art. 7 della Nota Regione Campania Prot. 2014.0431899 del 24/06/2014”,* già precedentemente richiamata (cfr. pag. 12 dell'atto di citazione, in cui sono rinvenibili osservazioni che il Collegio reputa di dover condividere).

E. Conclusivamente, quindi, In ragione delle suddette argomentazioni, il Collegio ritiene sussistenti gli estremi dell'illecito amministrativo-contabile contestato e dunque di dover condannare il sig. SPINA Antonio a risarcire, a vantaggio dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), il danno di € 544.947,24 (€ 534.262,00 a titolo di danno erariale diretto + € 10.685,24 a titolo di danno erariale da disservizio). Su tale somma dovrà altresì essere corrisposta la rivalutazione monetaria, da calcolarsi sulla base degli indici ISTAT e con decorrenza dalla data di consumazione dell'illecito, coincidente con quella dei singoli atti di pagamento dei contributi, e sino alla data di deposito della presente sentenza. Inoltre, sulla somma in tal modo rivalutata sono dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione fino all'effettivo soddisfo.

Il regime giuridico delle spese di giudizio rimane influenzato dal principio della soccombenza (artt. 31 C.G.C. e 91 c.p.c.). Esse vengono liquidate, in favore dello Stato, con nota a margine del funzionario di segreteria.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

definitivamente pronunciando, CONDANNA il Sig. SPINA Antonio al risarcimento, a beneficio dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), del danno di € 544.947,24 (€ 534.262,00 a titolo di danno erariale diretto + € 10.685,24 a titolo di danno erariale da disservizio). Sulla detta somma dovrà altresì essere corrisposta la rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di consumazione dell'illecito, coincidente con quella dei singoli atti di pagamento dei contributi, e sino alla data di deposito della presente sentenza. Sulla somma in tal modo rivalutata sono altresì dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione fino all'effettivo soddisfo. Le spese di giudizio, che seguono la soccombenza, sono liquidate, in favore dello Stato, con nota a margine del funzionario di segreteria.

Manda alla segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2025.

Il Cons. estensore

Il Presidente

(Rossella Cassaneti)

(Michele Oricchio)

(firma digitale)

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 05/05/2025

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA (Maurizio Lanzilli)

(Firma digitale)

